



# Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

**VISTO** il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art.15 della legge 28 luglio 2016, n.154” che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

**VISTO** il DM n. 12221 del 2 aprile 2020 con il quale è stato approvato il programma genetico della razza bovina Grigio Alpina gestito dall'Associazione Nazionale Allevatori bovini razza Grigio Alpina (ANAGA) costituito dal “Disciplinare del libro genealogico della razza bovina Grigio Alpina”, dalle “Norme tecniche di selezione della razza bovina Grigio Alpina” e dal “Disciplinare delle prove genetiche in stazione di controllo della razza bovina Grigio Alpina”;

**VISTA** la nota del 1° dicembre 2022 con la quale l'ANAGA ha chiesto, in conformità a quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 7 ottobre 2022, di approvare un nuovo testo del *Disciplinare del libro genealogico della razza bovina Grigio Alpina* del programma genetico approvato con il DM n. 12221 del 2 aprile 2020, in particolare per ampliare la portata dello stesso includendo, tra gli obiettivi perseguiti, anche la conservazione della razza, in aggiunta al miglioramento;

**CONSIDERATO** che il testo, così come rimodulato, risponde alle finalità di miglioramento genetico e di conservazione della razza bovina Grigio Alpina, in linea con la normativa sopra richiamata;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021, reg. n.14, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

**VISTA** la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2022, registrata dalla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237;

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0015784 del 13/01/2023



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

**VISTA** la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022 n. 138295, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2022 al n. 263;

**VISTA** la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2022, al n. 264;

**VISTO** il DPCM del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n.41, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

**VISTO** l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

## DECRETA

**Articolo unico** – È approvato il nuovo testo del "*Disciplinare per l'attuazione del programma genetico della razza bovina Grigio Alpina*" (Allegato 1), il cui testo è parte integrante del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE  
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto  
con firma elettronica digitale ai sensi degli  
artt. 21 e 24 del D Lgs n. 82/2005

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0015784 del 13/01/2023

## **DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENETICO DELLA RAZZA BOVINA GRIGIO ALPINA**

### **PARTE GENERALE**

#### **Articolo 1**

Ai sensi del D.lgs. n. 52 del 11/05/2018 e del regolamento UE 2016/1012 del 6/6/2016, l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Grigio Alpina (ANAGA), giuridicamente riconosciuta con D.P.R. n. 992 del 28.06.1985, gestisce in qualità di Ente selezionatore il Programma genetico della razza "Grigio Alpina" sulla base del presente disciplinare in attuazione della normativa europea.

### **CAPITOLO I**

#### **ORGANIZZAZIONE**

##### **Articolo 2**

La razza Grigio Alpina è una razza autoctona dell'arco alpino. L'attuale razza risale a ceppi e sottorazze presenti nel XIX Secolo nel versante sud delle Alpi centrali, in particolare in alcune vallate dell'Alto Adige del Trentino. Sono in particolare le sottorazze della Val Passiria, Val Senales, Val Sarentino, Valle di Fassa e Valle di Fiemme che sono confluite nella attuale razza Grigio Alpina. Ancora oggi è prevalentemente allevata nelle provincie di Bolzano e di Trento pur essendo diffusa in tutto il territorio nazionale. L'attività del programma di selezione, attuato sin dal 1981, ha portato alla valorizzazione e al consolidamento di un genotipo uniforme e caratteristico, a sé stante, denominato razza "Grigio Alpina".

Il Programma genetico è svolto su tutto il territorio della Repubblica Italiana secondo le norme previste dai successivi articoli e persegue la conservazione e il miglioramento genetico della razza "Grigio Alpina" promuovendone al contempo la valorizzazione economica.

Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte all'approvazione e alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) di seguito "Autorità competente" ai sensi del D.lgs. 52 del 11 maggio 2018.

##### **Articolo 3**

ANAGA provvede alla realizzazione del Programma genetico di cui all'art. 1 con:

- a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- b) l'Ufficio Centrale (UC);
- c) il Corpo degli Esperti di razza (CER).

##### **Articolo 4**

#### **Commissione Tecnica Centrale (CTC)**

La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione del Programma genetico; predispone inoltre le Norme Tecniche di cui all'art. 23, il Disciplinare delle prove genetiche in stazione di controllo di cui al successivo art. 18, e le loro eventuali modifiche. Provvede altresì a valutare ogni altra attività o iniziativa, utili alla conservazione e/o al miglioramento genetico della Razza di cui all'art. 2.

Provvede alla definizione dei dati da raccogliere nell'ambito della raccolta dei dati funzionali in allevamento, alla predisposizione delle norme per l'attuazione delle prove genetiche in stazione di controllo e delle valutazioni morfologiche.

Può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.

Della CTC fanno parte:

- a) 1 funzionario dell'Autorità competente, dallo stesso nominato, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
- b) 2 funzionari tecnici rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali il numero dei capi iscritti al Programma genetico della razza abbia maggiore consistenza. La nomina di tali funzionari viene fatta dai competenti assessorati per l'agricoltura delle Regioni o Province autonome;
- c) 1 rappresentante del Ministero della Salute, dallo stesso nominato;
- d) 4 rappresentanti degli allevatori, nominati dall'Associazione nazionale di razza;
- e) 2 esperti in zootecnia, di cui uno del Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura del CREA, nominati dall'Autorità competente su proposta dell'ANAGA;
- f) il coordinatore del Corpo degli Esperti;
- g) il Presidente dell'Associazione nazionale di razza o un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di razza Grigio Alpina. In sua assenza le funzioni di segretario saranno svolte da persona nominata dal Presidente della CTC.

La Commissione elegge, nel proprio ambito, il Presidente e due Vicepresidenti.

I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. In ogni caso ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione.

La CTC può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.

Le riunioni della CTC possono avvenire anche in modalità di videoconferenza.

La convocazione della CTC è fatta almeno 15 giorni prima della data della riunione. La prima riunione di insediamento è convocata dal Presidente dell'ANAGA.

Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vicepresidente più anziano d'età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della Commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi. L'ANAGA è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC, attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena è verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione medesima, incluso il rappresentante dell'Autorità competente.

## **Articolo 5**

### **Ufficio Centrale (UC)**

L'Ufficio Centrale provvede:

- a) all'espletamento dei compiti necessari ad assicurare la corretta operatività del Programma genetico;
- b) al coordinamento ed al controllo del lavoro degli Uffici eventualmente delegati, anche con ispezioni ad allevamenti, onde assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito dal Programma genetico;

- c) alla elaborazione e pubblicazione dei dati riguardanti i soggetti iscritti;
- d) alla predisposizione ed emissione dei certificati zootecnici richiesti dagli allevatori iscritti;
- e) alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti al Libro genealogico;
- f) ad effettuare le valutazioni genetiche dei riproduttori secondo quanto previsto dalle apposite norme tecniche.

Responsabile dell'applicazione del programma genetico delle delibere della CTC è il Direttore dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Grigio Alpina.

## **Articolo 6**

### **Corpo Esperti di razza (CER)**

Il Corpo degli Esperti di razza raggruppa gli esperti di razza e, come previsto all'art. 3, è funzionale alla realizzazione del Programma genetico. L'attività degli esperti di razza viene svolta prevalentemente negli allevamenti aderenti al Programma genetico e concorre a mantenere un rapporto diretto tra ANAGA e gli allevatori. Gli esperti di razza sono persone adeguatamente formate alla rilevazione dei dati morfologici degli animali e la loro attività è regolamentata dalle Norme tecniche che ne stabiliscono le modalità organizzative, il funzionamento e i necessari adempimenti.

L'attività degli esperti è coordinata dall'UC che nell'ambito degli esperti, nomina un "Coordinatore del Corpo degli Esperti".

Gli esperti restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Gli esperti debbono assicurare indipendenza, disponibilità, riservatezza, serietà ed autorità. Gli esperti possono operare esclusivamente dietro autorizzazione dell'UC, anche nel caso di manifestazioni non riconosciute dal Libro genealogico nazionale per quelle effettuate all'estero.

È fatto espresso divieto di adottare qualsiasi comportamento che possa essere negativo per le attività dell'ANAGA e di partecipare a eventi ed incontri inerenti alla razza senza espressa autorizzazione dell'UC. Tali divieti si estendono anche all'uso di sistemi di comunicazione via web e ai social network.

L'elenco degli esperti viene pubblicato dall'ANAGA.

## **CAPITOLO II**

### **PARTECIPAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI AI PROGRAMMI GENETICI ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI**

#### **Articolo 7**

L'ammissione al Programma genetico è volontaria e va richiesta all'UC anche per il tramite degli Uffici delegati, per iscritto, dagli allevatori interessati che siano proprietari di bovini appartenenti alla razza Grigio Alpina.

Possono essere ammessi, ovvero iscritti all'Albo degli allevatori, gli allevamenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del regolamento UE 2016/1012 che:

- a) si impegnino a svolgere attività di conservazione e/o miglioramento genetico nei termini previsti dal Programma genetico;
- b) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal Programma genetico;
- c) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie.

Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è pronunciato dall'UC. A tal fine è costituito l'Albo degli allevamenti che partecipano al Programma genetico di razza.

L'UC procede alla radiazione degli allevamenti che abbiano presentato le proprie dimissioni dal Programma genetico, nonché degli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

L'allevatore, per il quale l'UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell'allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso all'ANAGA secondo le modalità descritte al successivo art. 20.

#### **Articolo 8**

Il Programma genetico prevede l'iscrizione degli animali in due distinte sezioni: la Sezione Principale e la Sezione Supplementare.

## 1. SEZIONE PRINCIPALE

Alla Sezione Principale sono iscritti i riproduttori di razza pura conformemente all'Allegato II, parte I, capo I e III del regolamento UE 2016/1012.

La Sezione Principale è a sua volta suddivisa nelle seguenti Classi di merito

a) **Classe Base:** alla quale sono iscritti:

- i. maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla Sezione principale e padre con ascendenza accertata;
- ii. femmine con padre, nonni paterni e nonno materno iscritti alla sezione principale e madre e nonna materna iscritte alla sezione supplementare, oppure la madre iscritta alla sezione principale e la nonna materna iscritta alla sezione supplementare.

b) **Classe Femmine in selezione:** sono iscritte le femmine che hanno partorito almeno una volta, provenienti dalla classe base, e sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal Programma genetico.

Le femmine provenienti dalla classe base lettera i) possono essere qualificate "Madri Selezionate" sulla base delle loro prestazioni e delle valutazioni genetiche e morfologiche previste dalle Norme tecniche. La qualifica di "Madri Selezionate" è temporanea, viene assegnata ad ogni nuova valutazione genetica, e può essere revocata in caso di diminuzione del valore genetico (rank).

Le femmine per le quali non venga confermata l'ascendenza vengono trasferite, se in possesso delle caratteristiche di razza, alla Sezione supplementare.

c) **Classe Maschi in selezione:** sono iscritti i maschi di 12 mesi d'età provenienti dalla classe base che:

- non siano portatori di geni letali o subletali conosciuti nella razza ed elencati nelle Norme Tecniche;
- abbiano la conferma dell'ascendenza secondo i criteri stabiliti all'art. 4 delle Norme Tecniche. Per accertamento dell'ascendenza si intende la conferma di padre, madre e nonno materno; nel caso in cui non sia recuperabile alcun campione biologico della madre è sufficiente la verifica della sola paternità;
- abbiano superato con esito positivo le prove in stazione secondo le modalità definite dal Disciplina delle prove genetiche in stazione di controllo;
- abbiano raggiunto alla valutazione morfologica un punteggio minimo stabilito dalle Norme Tecniche.

Ai tori può essere attribuita la qualifica di "Padre selezionato" sulla base di quanto previsto dalle Norme tecniche di selezione. Questa qualifica ha carattere temporaneo e viene assegnata con ogni nuova valutazione genetica (rank).

I maschi in selezione, in possesso dei requisiti indicati nelle Norme tecniche, possono essere abilitati alla Inseminazione artificiale. In seguito al risultato della prova di progenie i suddetti maschi in selezione da inseminazione artificiale possono essere confermati tali, se il loro indice genetico globale stabilito dalla CTC rientra in una frazione (rank) dei soggetti valutati ogni anno, secondo le modalità approvate dalla CTC.

## 2. SEZIONE SUPPLEMENTARE

Alla Sezione Supplementare sono registrati conformemente all'Allegato II, parte I, capo II del regolamento UE 2016/1012, le femmine con genealogia insufficiente per l'iscrizione nella Sezione Principale, in possesso delle caratteristiche di razza e sottoposte ai programmi di raccolta dati in allevamento nei modi e nei termini previsti dal Programma genetico.

## **Articolo 9**

L'UC, al fine di poter garantire la correttezza genealogica di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre ad accertamento di parentela, qualunque soggetto, maschio o femmina, iscritto al Libro genealogico, anche al di là degli specifici casi di obbligatorietà previsti dalle Norme tecniche.

L'allevatore deve rendere disponibile al testaggio il soggetto indicato dall'ANAGA: ogni rifiuto comporta la cancellazione dell'ascendenza del soggetto.

## **Articolo 10**

### **La valutazione morfologica**

Le valutazioni morfologiche vengono svolte direttamente da ANAGA attraverso l'attività del Corpo Esperti di razza. Vengono effettuate di norma due volte all'anno in raduni appositi o presso singoli allevamenti, secondo calendari predisposti dall'ANAGA, esclusivamente su bovine iscritte alla Sezione "Femmine in Selezione", preferibilmente sulle primipare, e sui maschi sottoposti alle prove in stazione in controllo.

L'Ufficio Centrale stabilisce di volta in volta in quali allevamenti/zone effettuarle, seguendo il principio della finalità della raccolta di dati utili al Programma genetico della razza, ovvero utilizzabili per le valutazioni genetiche dei caratteri morfologici. Il metodo di valutazione utilizzato è descritto nelle Norme tecniche di selezione.

Dei giorni e delle località di visita deve essere data tempestiva notizia agli allevatori interessati.

Per essere iscritte alla Sezione supplementare, le bovine prive di ascendenza o con un solo genitore noto devono essere sottoposte alla valutazione morfologica eseguita da un esperto di razza autorizzato dall'ANAGA secondo le modalità descritte nelle Norme tecniche di selezione.

Possono essere effettuate anche valutazioni morfologiche straordinarie per la rivalutazione dei tori e delle vacche su richiesta dell'allevatore o dell'esperto in occasione di valutazioni ordinarie.

## **CAPITOLO III**

### **IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI APPARTENENTI AL LIBRO GENEALOGICO**

## **Articolo 11**

L'identificazione dei soggetti iscritti viene effettuata conformemente alla legislazione vigente. Sistemi di identificazione aggiuntivi ma non sostitutivi possono essere autorizzati dalla CTC.

## **CAPITOLO IV**

### **FINALITÀ CRITERI E STRUMENTI DEL PROGRAMMA GENETICO**

## **Articolo 12**

### **Finalità del programma genetico con scopo di miglioramento e/o conservazione**

Il Programma genetico ha come obiettivo la conservazione e salvaguardia del patrimonio genetico originario e il miglioramento delle prestazioni produttive degli animali, nel rispetto della conservazione della biodiversità e ai fini della preservazione e della valorizzazione dell'ambiente.

La conservazione e la salvaguardia del patrimonio genetico originario viene condotta mediante il mantenimento della variabilità genetica, anche al fine di conservare la rusticità e la capacità di sfruttamento delle risorse alimentari disponibili nelle aree marginali, caratteristiche della razza.

L'obiettivo della selezione di questa razza è la contemporanea ottimizzazione delle produzioni di latte e di carne che assieme definiscono la specializzazione produttiva detta duplice attitudine.

Accanto agli obiettivi di selezione principali sopra citati, si aggiungono i caratteri di funzionalità di seguito elencati: longevità, fertilità, mungibilità, resistenza alle malattie e facilità di parto.

## **Articolo 13**

### **Criteri per il miglioramento genetico**

Le finalità della selezione di cui al precedente art. 12 vengono perseguite attraverso la rilevazione e l'elaborazione di uno, alcuni o tutti i seguenti caratteri che costituiscono i criteri di selezione:

#### **Caratteri della produzione del latte:**

- a) quantità di latte, quantità e percentuali di grasso e proteine;
- b) polimorfismi delle proteine del latte;
- c) contenuto in cellule somatiche (CS), cellule somatiche differenziali (CSD), urea, lattosio, BHB (Beta idrossibutirrato);
- d) altre sostanze naturalmente presenti nel latte così come individuate dalle Norme Tecniche.

Caratteri della produzione di carne: rilievi ponderali, zoometrici, consumo di alimenti, conformazione della carcassa e resa stimata, come previsti dal Disciplinare delle prove genetiche in stazione.

#### **Caratteri riproduttivi:**

- a) interparto;
- b) periodo parto-concepimento.
- c) Numero di inseminazioni/concepimento.
- d) Tasso di non ritorno.

#### **Caratteri di funzionalità e di benessere:**

- a) facilità di parto;
- b) temperamento;
- c) velocità di mungitura;
- d) contenuto in cellule somatiche (CS) e cellule somatiche differenziali (CSD) nel latte;
- e) longevità.

#### **Caratteri morfologici:**

- a) valutazione morfologica;
- b) condizione corporea BCS.

#### **Genotipi:**

- a) rilevazione di genotipi interessanti ad effetto noto;
- b) analisi di SNP per valutazioni genomiche;
- c) analisi del cariotipo nei giovani maschi candidati riproduttori per l'IA.

A tali caratteri ne potranno essere aggiunti altri, su proposta della CTC, coerenti con le finalità della selezione espresse nell'art. 12

## **Articolo 14**

### **Strumenti del Programma genetico**

Gli strumenti della selezione sono:

- a) i dati anagrafici di tutti i soggetti iscritti al Libro genealogico;
- b) i dati raccolti in allevamento;
- c) la rilevazione della mungibilità;
- d) le valutazioni morfologiche;
- e) i dati raccolti nell'ambito delle prove genetiche in stazione di controllo;

- f) i risultati degli esami di laboratorio;
- g) i risultati dell'accertamento della parentela;
- h) gli indici selettivi derivati dall'elaborazione delle informazioni e dei dati;
- i) la diffusione del germoplasma selezionato;
- j) la conservazione di un limitato numero di dosi di seme di tori appartenenti anche a particolari linee genetiche per la costituzione di una banca genetica storica di germoplasma.

I dati relativi ai punti da a) ad h) sono registrati nel data-base tenuto dall'ANAGA che li gestisce autonomamente.

## **CAPITOLO V**

### **DOCUMENTI UFFICIALI DEL PROGRAMMA GENETICO**

#### **Articolo 15**

Per l'attuazione del Programma genetico sono previsti i seguenti documenti, che possono essere realizzati anche in formato elettronico:

- a) Albo allevamenti che partecipano al Programma genetico;
- b) elenco soggetti iscritti alla Sezione principale, distintamente per Classe di appartenenza;
- c) elenco bovine iscritte alla Sezione principale, Classe Femmine in selezione;
- d) elenco bovine "Madri selezionate";
- e) elenco tori iscritti alla Sezione principale, Classe Maschi in selezione;
- f) elenco maschi abilitati all'I.A.;
- g) certificato zootecnico per i riproduttori iscritti al Programma genetico;

I documenti di cui ai punti b), c), d) ed e) precedenti sono predisposti dall'UC per ogni allevamento iscritto e possono essere resi disponibili anche per via telematica.

Il certificato zootecnico è rilasciato dall'UC e fornito agli allevatori che ne facciano richiesta.

Il certificato zootecnico può essere rilasciato anche da soggetti terzi sulla base di specifica delega e sotto il controllo dell'UC. L'elenco dei soggetti delegati deve essere trasmesso per conoscenza all'Autorità competente.

Sono esclusi da questa possibilità i soggetti iscritti alla Classe Maschi in Selezione la cui documentazione può essere rilasciata esclusivamente dall'UC, unitamente al certificato di diagnosi di ascendenza.

Per ogni soggetto deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere stampata in modo evidente la parola "duplicato".

Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, sono predisposti dall'UC.

Il certificato zootecnico può portare impresso un bollo a secco di cui l'ANAGA ai sensi e agli effetti del brevetto per marchio d'impresa, detiene il timbro a garanzia dell'origine dei soggetti iscritti al Programma genetico.

#### **Articolo 16**

L'UC può rendere pubblicamente consultabili, anche per via telematica, alcune informazioni relative all'identificazione degli allevamenti iscritti, di cui all'art. 7, nonché l'identificazione e le caratteristiche anagrafiche, genealogiche, morfo-funzionali e genetiche dei soggetti iscritti alle diverse sezioni del Libro genealogico.

## **CAPITOLO VI**

### **MOSTRE E CONCORSI**

#### **Articolo 17**

Le mostre, i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini appartenenti al Programma genetico devono essere organizzati secondo quanto riportato al Capitolo IV delle Norme tecniche.

## **CAPITOLO VII VALUTAZIONI GENETICHE**

### **Articolo 18**

Alla valutazione genetica dei candidati riproduttori maschi da iscrivere alla Classe Maschi in selezione ANAGA provvede secondo quanto previsto dall'apposito Disciplinare delle prove genetiche in stazione di controllo.

## **CAPITOLO VIII OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE**

### **Articolo 19**

L'allevatore iscritto all'Albo di cui all'art. 7 si impegna:

- a) ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite dall'UC per l'attuazione operativa dei programmi genetici;
- b) a concorrere con le quote e contributi stabiliti dall'ANAGA a pena, in caso di morosità, di sospensione dal Programma genetico;
- c) a sottoporre tutti i bovini dell'allevamento al programma di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal Programma genetico;
- d) a consentire le visite per le valutazioni morfologiche;
- e) a non utilizzare per la monta tori sospesi dall'Associazione nazionale di razza in quanto portatori di geni letali o subletali conosciuti nella razza ed elencati nelle Norme Tecniche;
- f) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce e tenuta delle registrazioni;
- g) a fornire all'UC qualunque chiarimento e notizia gli venga richiesta sul proprio allevamento nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali;
- h) ad acconsentire l'accesso ai dati archiviati nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe bovina riguardanti il proprio allevamento;
- i) a rendere disponibili i soggetti di particolare valore genetico per i programmi di miglioramento della razza, secondo le modalità, i criteri e le indicazioni stabiliti dalla CTC;
- j) a sottoporre tutti i soggetti ai controlli sanitari previsti dalle leggi vigenti ed a segnalare tempestivamente il venire meno delle condizioni sanitarie previste. Ciò sarà motivo di sospensione dell'allevamento dalla partecipazione alle attività del Programma genetico sino al ripristino delle condizioni suddette;
- k) a consentire all'ANAGA l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Libro genealogico a fini di ricerca, indagini e certificazione;
- l) ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al Libro genealogico a mostre organizzate in contrasto con quanto previsto dalle norme per le mostre del Libro genealogico senza una preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'UC;
- m) a rispettare i termini prescritti dall'UC per l'utilizzo di marchi e segni distintivi depositati dall'ANAGA.

### **Articolo 20**

#### **Provvedimenti disciplinari**

Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti penalità:

- a) ammonimento;
- b) sospensione temporanea dal Programma genetico;
- c) esclusione dal Programma genetico;
- d) radiazione dal Libro genealogico dell'intero allevamento aderente al Programma genetico, nel caso di elevata e ricorrente frequenza dei casi di inattendibilità dei dati anagrafici, produttivi o genomici;
- e) denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

L'ammonimento è impartito dall'UC che ne informa il Consiglio Direttivo.

I provvedimenti di cui sopra, lettere da b) ad e), sono deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione su proposta dell'UC; l'allevatore interessato può presentare ricorso all'ANAGA con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.

Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita dal Collegio dei Probiviri, dall'Esperto in zootecnia di nomina dell'Autorità competente in seno alla CTC e da un componente nominato dalla CTC; essi rimangono in carica 3 anni.

La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

## **Articolo 21**

### **Finanziamento dell'organizzazione**

Al finanziamento delle attività del Programma genetico si provvede con:

- a) quote associative;
- b) contributi per servizi resi nell'ambito delle attività istituzionali;
- c) contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
- d) contributi comunitari, statali, regionali e provinciali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- e) contributi per uso marchi depositati;
- f) altre eventuali entrate.

## **CAPITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Articolo 22**

Tutti i documenti indicati nel disciplinare sono emessi su modulistica e indicazioni dell'UC.

Registri, moduli, certificati, contrassegni, atti in genere del Libro genealogico contraddistinti dal marchio depositato dall'ANAGA, hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

## **Articolo 23**

Le modifiche al presente disciplinare, d'iniziativa del MASAF o proposte dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Grigio Alpina su conforme parere della CTC entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Le Norme tecniche, il Disciplinare delle prove genetiche in Stazione di controllo (performance test) sono deliberati dalla CTC e approvati dall'Autorità competente.

Le modifiche di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione. Le modifiche proposte dall'ANAGA, previo parere conforme della CTC, devono essere trasmesse all'Autorità competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di delibera della CTC. Esse entrano in

vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione delle stesse all'Autorità competente nel caso non ci sia stato parere contrario di quest'ultimo.